



IL TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Annalisa Barzazi	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso per concordato preventivo, con riserva di deposito del piano, della proposta e della documentazione, depositato da C.E.L.S.A. - SOC. COOP. con sede legale in Latisana (UD) il 16 luglio 2019, n° 6 /2019 R.C.P., rapp. e dif. dagli avv.ti Stefano Fruttarolo, Francesco Pecile e Alberto Cappelletti;

rilevato che la società ha presentato, tra gli altri, insieme al ricorso preliminare al concordato preventivo (firmato anche dal Presidente del CdA):

- i bilanci degli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017, con allegati di legge e verbali di approvazione, nonché il progetto di bilancio dell'esercizio 2018;

- la visura camerale aggiornata dell'impresa, nonché delle società partecipate

- l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti;

- la situazione contabile alla data del 30/6/2019

- il verbale del consiglio di amministrazione di data 11/7/19 (scrittura privata semplice);

sentita la relazione del giudice incaricato di riferire e visto l'art. 161 L.Fall.;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale in funzione della sede legale dell'impresa;



rilevato che sussistono le condizioni volute dagli artt. 160 e 161 L.Fall., perché i bilanci mostrano la sussistenza sia del presupposto soggettivo/dimensionale che di quello oggettivo per l'ammissione alla procedura di concordato;

rilevato che la ricorrente ha chiesto un termine per il deposito di piano, proposta e documenti definitivi, che va fissato in 90 giorni dalla data di deposito del ricorso (vedi Cass. 29740/2018 secondo cui *“Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all' art. 161, comma 6, l. fall ., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 , il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria”*), in considerazione, da un lato, dell'oggettiva complessità del settore in cui opera la società ricorrente (cantiere 3^a corsia autostrada A4 tratto Gonars nodo di Palmanova – compreso il casello-; attuale gestione di altri 5 cantieri la cui produzione stimata per l'anno fiscale 2019, unitamente al primo, è pari ad Euro 8.930.200,00; complessa ricostruzione di tutti i rapporti; 31 dipendenti; consistenza del fatturato) e, dall'altro, degli ingenti oneri finanziari che gravano nell'immediato sulla società debitrice per la gestione dei cantieri con possibile compressione delle aspettative del ceto creditorio;

ritenuto, altresì, che il termine sia soggetto alla sospensione feriale atteso che, allo stato, non risultano pendenti istanze di fallimento (come si desume da Cass.15435/2018 secondo cui *“Allorchè il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di fallimento, i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1960 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti.”*);



ritenuto, quanto al verbale dell'organo amministrativo redatto nelle forme della scrittura privata semplice, che il ricorso c.d. prenotativo non richieda che la determinazione dell'organo amministrativo sia assunta nelle forme di cui all'art.152 LF in conformità all'orientamento instaurato da Cass. 598/2017 (*"...L'obbligo di sottoscrizione imposto al legale rappresentante della società, in caso di concordato con riserva e così applicando i requisiti dell'art. 152 l.fall., va riferito solo alla proposta, quale sarà depositata nel termine dato dal giudice, e non già all'istanza di accesso alla procedura..."*) e confermato da Cass. [ord.] 20725/2017 (*"...Se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dall'art. 152 l.fall., devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta..."*);

ritenuto che vada disposta la nomina anticipata del commissario giudiziale che sorvegli l'andamento dell'attività nelle more della definizione di piano e proposta;

P. Q. M.

visto l'art. 161, commi sesto e seguenti, L.Fall.;

assegna alla ricorrente il termine di 90 giorni dalla data di deposito del ricorso -con sospensione feriale- per il deposito di proposta concordataria, piano e documentazione del caso o di altro strumento di composizione della crisi;

dispone i seguenti obblighi informativi a carico della ricorrente e sotto la vigilanza del commissario giudiziale (rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, commi secondo e terzo L.Fall., che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione e che il pagamento medio tempore di debiti concorsuali è possibile solo in caso di concordato in continuità aziendale - previa autorizzazione - nei casi previsti per legge ed in altri specifici casi collegati alla natura del rapporto fra prestazioni corrispettive ineseguite dedotte in contratti pendenti):



- sintetica relazione informativa sulla gestione (cassa, recupero crediti, cespiti in proprietà o in *leasing*, produzione, clienti, dipendenti), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- indicazione e documentazione delle attività già compiute o da compiersi per predisporre la proposta ed il piano (individuazione attestatore, incarico a periti, valutazione del merito creditizio di eventuali affittuari/acquirenti, circolarizzazione debiti e crediti, ecc.), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

precisa che in ogni caso la ricorrente deve depositare in cancelleria con periodicità almeno mensile una separata situazione finanziaria aggiornata, destinata alla pubblicazione nei modi di legge;

nomina commissario giudiziale la dott.ssa Fabiola Beltramini con studio in Udine via Giusti n.24 (CF BLTFBL62R50A553T).

Udine, 18/07/2019

Il Presidente

dott. Francesco Venier

